

IL REDDITOMETRO E LO SPESOMETRO

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BARI)

Il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico regolato dall'articolo 38, comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 successivamente modificato dall'articolo 22 del D.L. 31.5.2010 n. 78 (cd. Manovra d'estate), convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, utilizzato dall'Amministrazione Finanziaria per determinare il reddito attribuibile alla persona fisica attraverso un'analisi delle manifestazioni di capacità contributiva.

La normativa stabilisce che l'Agenzia delle Entrate, in presenza di elementi e circostanze di fatto certi, può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente quando il reddito complessivo netto accertabile (determinato mediante redditometro) si discosta per almeno un quinto (20%) in relazione anche ad un solo anno d'imposta. E' la stessa legge, quindi, anche in questo caso, a legittimare l'Amministrazione finanziaria ad applicare tale metodo di accertamento direttamente, prevedendo, però, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

L'articolo 22 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 "al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell'ultimo decennio" ha riformulato quasi completamente l'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 introducendo rilevanti modifiche alla disciplina dell'accertamento sintetico da redditometro.

Il nuovo strumento, previsto dalla manovra estiva, serve per verificare se le spese sostenute da consumatori e operatori economici sono in linea con i redditi e i beni dichiarati al fisco. Per esempio: un contribuente che dichiara 30mila euro di reddito e, nello stesso anno effettui 50mila euro di spese, viene indicato tra i soggetti a rischio evasione, e dunque sarà soggetto ai controlli da accertamento sintetico.

La legge n. 122 del 30 luglio 2010 (c.d. manovra correttiva 2010) ha stabilito il preciso obbligo, a carico dell'Amministrazione Finanziaria di:

- invitare il contribuente a comparire e a fornire le informazioni e dati rilevanti ai fini dell'accertamento;
- avviare il procedimento di accertamento con adesione e, nel caso in cui l'ufficio ritenga, sulla base dei nuovi elementi acquisiti, di dover proseguire il controllo;
- emettere l'avviso di accertamento, nel caso in cui l'accertamento con adesione non vada a buon fine per il mancato raggiungimento di un accordo da parte del contribuente e del fisco.

LE SPESE E GLI ELEMENTI SOTTO CONTROLLO DAL FISCO PER LA RICOSTRUZIONE DEL REDDITO.

Nel nuovo redditometro il Fisco prende in considerazione nuovi parametri ed elementi al fine di rideterminare il reddito e di stabilire la capacità globale di spesa e quindi di far rientrare nel calcolo maggiori beni o nuovi indicatori tenendo presente non solo la capacità di spesa del singolo ma estenderla anche al nucleo familiare considerando le diverse tipologie di famiglie che si possono presentare come single, sposati, sposati con figli, sposati senza figli, conviventi, separati o divorziati, l'ubicazione territoriale della famiglia che, anche se non

dovrebbe in linea teorica, sottintende un diverso costo della vita in quanto si presume dati alla mano che il costo della vita al Nord è maggiore rispetto a quello del Sud. Oltre all'analisi quindi della tipologia di componenti che formano il nucleo familiare al fine di ricostruire il reddito imponibile presunto dall'agenzia delle entrate, con lo scopo di combattere eventualmente porzioni di reddito imponibile non dichiarato, il fisco prende anche come riferimento nuovi cluster o gruppi omogenei come la tipologia del comune, gli usi ed i costumi se sono aree metropolitane o aree di campagna.

I NUOVI ELEMENTI CHE ENTRANO NEL PANIERE DEI BENI SOTTO CONTROLLO DAL FISCO.

La maggior parte degli elementi presi come riferimento dal fisco sono sempre gli stessi ai quali se ne aggiungono altri talvolta curiosi. Sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate agli Uffici per l'indirizzamento all'attività di contrasto dell'evasione vengono previste tre macro categorie di spesa, quali:

- le spese riferibili agli immobili;
- le spese riguardanti i mezzi di trasporto;
- le spese relative al tempo libero.

Di seguito viene proposta un'elencazione delle nuove spese che dovrebbero essere assunte a riferimento per la determinazione sintetica del reddito in base al coefficiente di redditività stabilito.

SPESE RELATIVE AGLI IMMOBILI	SPESE RELATIVE AI MEZZI DI TRASPORTO	SPESE RELATIVE AL TEMPO LIBERO
Rate del mutuo immobiliare	Acquisto di auto di lusso	Pagamento di quote di Iscrizione a circoli sportivi
Sostenimento di spese per la ristrutturazione degli immobili	Acquisto di minicar	Pagamento di rette consistenti per la frequentazione di scuole private particolarmente costose
Canoni di leasing immobiliari	Canoni di leasing per l'acquisto di autovetture	Assidua frequentazione di case da gioco
Sostenimento di spese per arredi di lusso di abitazioni		Partecipazione ad aste
Consumi di energia e gas		Esecuzioni di frequenti viaggi e crociere
Pagamento per le prestazioni di collaboratori domestici	Canoni per l'affitto di posti barca	Acquisto di gioielli ed opere d'arte
		Esecuzione di hobby particolarmente costosi quali ad esempio partecipazione a gare automobilistiche, rally, gare di motonautica ecc.

RICOSTRUZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Uno specifico software capace di intrecciare dati soggettivi, dati territoriali e la capacità contributiva del soggetto collocherà ciascun contribuente in una delle trenta classi reddituali previste sulla base dell'ammontare del proprio reddito e di altri fattori determinanti, per poi confrontarli con un campione di riferimento. Lo stesso software, inoltre calolerà anche dei coefficienti che valorizzano in maniera analitica la posizione del contribuente.

Ad essere analizzata sarà anche la posizione dell'eventuale coniuge, dopodiché il software integrerà le due posizioni andando a calcolare complessivamente il reddito stimato dei due soggetti. A questo punto il sistema verificherà se quanto dichiarato dal contribuente è o meno compatibile con il calcolo effettuato in maniera automatica dal software. In caso di incongruenza verranno avviate le dovute verifiche, tuttavia in ogni caso il contribuente avrà la possibilità di difendersi in sede di contraddittorio, in quanto potranno essere fornite le prove che dimostrano un maggior reddito rispetto a quello calcolato dall'amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle Entrate ha assicurato che i contribuenti avranno la possibilità di verificare la propria posizione direttamente da internet, andando così a conoscere qual è il reddito che ci si attende da lui sulla base dei guadagni realizzati e delle spese sostenute.

LO SPESOMETRO

Il fisco italiano, a partire già dal 2010, ha messo in campo una nuova potente arma contro gli evasori fiscali: lo spesometro.

Lo spesometro non è altro che un sistema informatico che consente al fisco di controllare le spese effettuate dai singoli cittadini siano essi titolari o non di partita iva.

Lo strumento rappresenta un controllo capillare, finalizzato a verificare il livello degli acquisti in funzione del reddito dichiarato, con la creazione di un'enorme banca dati in cui sarà dettagliata la vita personale del contribuente, i propri gusti, i propri consumi, con lo scopo di ottenere informazioni derivanti dalla movimentazione di denaro contante che altrimenti sfuggirebbero al controllo del Fisco.

L'Agenzia delle Entrate, quindi sarà in grado, grazie a tale nuovo strumento, di individuare, anche tramite altri dati già in suo possesso, l'ammontare delle spese che il contribuente ha sostenuto nell'anno (da qui il nome di "spesometro"), per determinare il reddito a lui presuntivamente attribuibile. Si tratta del presupposto che è sempre stato alla base dell'accertamento sintetico, cioè che quanto si spende non può che essere alimentato dal reddito.

In pratica l'Agenzia delle Entrate, ancor di più rispetto al passato, sarà in grado di discernere tra il reddito dichiarato e quello speso, con la conseguenza che in caso di incongruenze scatteranno i controlli. Spetterà poi al contribuente andare a "giustificare" una capacità contributiva superiore a quella dichiarata al Fisco.

Il funzionamento è molto semplice: per qualsiasi spesa superiore ai 3.000 euro con fattura o 3.600 euro senza fattura (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) il venditore/negoziante è obbligato per legge a registrare il codice fiscale dell'acquirente e a comunicare i dati dell'acquisto all'Agenzia delle Entrate. Importo, tipologia dell'acquisto e codice fiscale dell'acquirente confluiscono in una banca dati unica che aggrega e analizza in automatico tutte le spese relative a ciascun codice fiscale, e uno speciale algoritmo informatico farà partire l'accertamento fiscale sintetico su tutti i contribuenti che hanno fatto spese al di sopra del tenore economico dichiarato dal fisco.

Lo "spesometro" rappresenta la versione semplificata dell'elenco clienti-fornitori abolito nel 2008.

CHI DEVE COMPILARE LO SPESOMETRO

Sono obbligati alla nuova comunicazione i soggetti titolari di partita Iva che effettuano operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi o che le ricevono da e verso operatori nazionali ed internazionali e che siano rilevanti ai fini Iva.

CONTENUTO DELLO SPESOMETRO

Per ciascuna operazione si dovrà indicare l'anno di riferimento dell'operazione, la partita Iva, il codice fiscale della controparte, la sede legale, la ragione sociale o la denominazione, la sede legale o il domicilio fiscale se persona fisica e se non residenti nello stato, nonché i dati anagrafici analitici in mancanza delle sopraindicate informazioni, nonché il valore e l'ammontare delle operazioni e dei corrispettivi (in caso di operazioni esenti Iva) che sono stati movimentati e la tipologia di operazione se non imponibile, esente o esclusa.

DECORRENZA APPLICAZIONE SPESOMETRO

In via transitoria per le sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione intervenute nel 2010 la soglia di comunicazione sarà pari a 25.000 euro, per ogni transazione al netto dell'iva dovuta. La scadenza per le operazioni effettuate nel 2010 è stata fissata al 31 ottobre 2011 utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline).

A partire dall'anno 2011 l'onere si estende a tutti i soggetti relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, hanno superato la soglia dei 3.000 euro, al netto dell'imposta applicata. La soglia viene elevata a euro 3.600, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, per quelle operazioni, quindi, effettuate nei confronti di consumatori finali per cui è previsto l'emissione dello scontrino fiscale con la successiva annotazione sul registro dei corrispettivi o la compilazione della ricevuta fiscale. La relazione tecnica al decreto ha precisato che l'obbligo riguarda tutte le cessioni e le prestazioni di servizi di importo unitario non inferiore a 3.000 euro e ciò significa che le operazioni dovranno essere considerate unitariamente: la comunicazione quindi non deve avvenire in forma "aggregata", ma deve riguardare ogni singola operazione. Nel caso di contratti di appalto o fornitura di beni e servizi che hanno un contratto a monte devono essere comunicate le operazioni che raggiungono la soglia, limitandosi però a quelle effettivamente fatturate; nell'ambito di un professionista che percepisce un acconto al momento del conferimento e un saldo alla conclusione della consulenza non si possono considerare autonomamente le due fatturazioni in quanto si tratta di due parti della medesima operazione; le spese da comprendere nel dato fanno riferimento agli onorari escludendo il contributo integrativo previdenziale, l'iva ed eventuali rimborsi o anticipi spese. Le operazioni concluse nel 2011 dovranno essere comunicate telematicamente mediante il software che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione entro il 30 aprile 2012.

AGEVOLAZIONI PER IL PRIMO ANNO

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

In sede di prima applicazione del nuovo obbligo di trasmissione della comunicazione sono stati garantiti alcuni vantaggi:

- per l'anno 2010 l'obbligo di comunicazione è legato esclusivamente alle operazioni soggette a fatturazione, sono quindi esclusi i commercianti al minuto,
- per l'anno 2011 le operazioni svolte nei confronti di soggetti privati vanno segnalate a partire da quelle effettuate dopo il 30 aprile 2011.

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA

In caso di errori o dimenticanze, dei quali ci si accorga dopo la scadenza del termine di presentazione, è concessa la possibilità di presentare telepaticamente una dichiarazione integrativa. La stessa è valida se presentata entro i 30 giorni successivi la scadenza originaria, pertanto la scadenza della comunicazione integrativa è fissata al 30 novembre 2011 per le comunicazioni relative al 2010 e al 30 maggio 2012 per quelle relative al 2011.

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE DELLO SPESOMETRO

Non si dovranno indicare nell'elenco delle comunicazioni sopra soglia le importazioni di beni e le esportazioni di beni, le cessioni con trasporto e spedizione fuori della comunità europea sotto le condizioni definite nell'articolo 8, comma 1 e 2 del DPR 26.10.1972, n. 633, così come le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti black list (per questione di duplicazione di oneri) come quelle che sono state comunicate nel flusso relativo all'anagrafe tributaria e anche le operazioni escluse dall'ambito della fattura ed effettuate fino al 30 aprile 2011.

LE SANZIONI

In caso di omessa comunicazione o di trasmissione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione da 258 euro a 2.065 euro, come previsto dalla normativa relativa alle altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposte sul valore aggiunto; in ogni caso l'omissione può essere oggetto di ravvedimento operoso.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it